

C'è più tempo per tornare in sede

AZIENDA SCUOLA

Di Pagina a cura di Antimo Di Geronimo

La novità nell'accordo mobilità. Obiettivo: attenuare da settembre gli effetti del tagliacattedre

Si perde la titolarità dopo 8 anni dal trasferimento d'ufficio

La precedenza a ritornare nella sede di titolarità per i trasferiti d'ufficio non si perderà più dopo cinque anni dal trasferimento d'ufficio. Il nuovo termine è stato fissato in otto anni in una coda al contratto sulla mobilità che è stata sottoscritta il 15 aprile scorso. L'accordo negoziale è stato firmato dal Cgil, Cisl, Snals e Gilda. (la Uil non lo ha firmato) e contiene delle disposizioni che servono ad andare incontro alle necessità dei docenti che saranno trasferiti d'ufficio dal 1° settembre prossimo. Quest'anno il problema assume proporzioni maggiori rispetto al passato perché, oltre al consueto problema del calo demografico, che affligge soprattutto il Sud del paese, si aggiungono anche i tagli previsti dalla riforma Gelmini, che lascerà sul tappeto circa 37 mila cattedre in organico di diritto e altre 5 mila in organico di fatto.

In particolare, il differimento del termine della precedenza al rientro dei soprannumerari trasferiti d'ufficio prende atto del fatto che il trasferimento d'ufficio è uno strumento che avvantaggia solo l'amministrazione. E quindi è ragionevole non infierire sui destinatari dei trasferimenti autoritativi, già penalizzati dalla perdita incolpevole della sede. E poi colpiti anche dalla perdita della maggiorazione del punteggio di continuità didattica una volta trascorsi cinque anni dal trasferimento d'ufficio. Le parti hanno ritenuto di rafforzare anche le tutele per i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero. Per questa tipologia di personale è stata pattuito che, nel caso un docente soprannumerario sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, qualora non vi siano altri posti disponibili nella provincia, avrà diritto ad essere utilizzato, a domanda, nella propria sede di titolarità.

Fermo restando che, gli stessi docenti soprannumerari comunque a domanda potranno essere utilizzati anche su classi di concorso affini, in base al proprio titolo di studio.

In sostanza, dunque, dopo avere tentato senza esito di ricollocare il docente in altra sede, l'amministrazione acconsentirà a lasciare il docente a disposizione nella sede ex titolarità. A meno che l'interessato non ritenga più utile essere utilizzato in altra classe di concorso. Purché sia in possesso del titolo di accesso. È bene precisare che questa possibilità esiste già. E per titolo di accesso si intende il titolo di studio non l'abilitazione. Per esempio, il docente di musica soprannumerario senza sede potrà legittimamente aspirare ad essere utilizzato sullo strumento musicale. Sempre che possieda il diploma specifico. Nel frattempo le scuole sono alle prese con l'individuazione dei soprannumerari e l'acquisizione delle domande di mobilità condizionata. Si tratta di istanze in tutto analoghe alle domande di trasferimento. Che peraltro vengono redatte sugli stessi moduli e con gli stessi allegati. Vi sono però due differenze sostanziali. La prima è che esse non vengono presentate da soggetti aspirano a cambiare sede, ma da docenti che rimarrebbero volentieri dove sono, ma sono costretti ad andarsene. E poi, a differenza delle domande comuni, qualora l'interessato non dovesse essere soddisfatto nelle proprie preferenze, invece di rimanere nella sede di titolarità, va incontro a un trasferimento d'autorità, che viene disposte scorrendo le cosiddette tabelle di viciniorità. Vale a dire gli elenchi dove sono elencati i comuni dal più vicino al più lontano da quello di ex titolarità. E il trasferimento viene disposto nella sede disponibile più vicina. Il trasferimento d'ufficio viene disposto applicando il punteggio apposito, che pure presenta alcune differenze rispetto a quello della mobilità a domanda. In primo luogo la valutazione del servizio preruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 punti dal quinto anno in poi) e poi la continuità nel comune che vale un punto per ogni anno, in alternativa a quella sulla sede, che invece è valutata di più. Infine, nella domanda va indicato anche il punteggio della graduatoria di istituto, che sarà utilizzato dall'amministrazione per il trasferimento d'ufficio